



Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale destinato alla Scuola Superiore di Catania – CIG: 9894034F22.

Risposta a quesito di interesse generale

Quesito:

Così come previsto all'art 86 comma 4 D. Lgs 50/2016 relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria è possibile sostituire senza che ciò sia motivo di esclusione dalla procedura di gara, le referenze bancarie con altri documenti quali bilanci, assicurazioni professionali e/o dichiarazioni sostitutive sul fatturato di impresa così come previsto all'allegato XVII del codice dei contratti?

Risposta:

Così come previsto al comma 4 dell'art. 86 del D. Lgs 50/2016 *“l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”*.

Inoltre, nell'allegato XVII è stabilito che: *“Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili”*.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che possa essere fornito come comprova del requisito richiesto quanto previsto alle lettere a), b) e c) del suddetto allegato, unitamente alla dichiarazione resa nelle forme di legge con la quale si rilascia idonea motivazione sull'impossibilità di presentare le referenze bancarie. Si sottolinea che la documentazione anzidetta fornita dall'operatore economico sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara in sede di esame delle istanze pervenute.

Catania, 25 luglio 2023

F.TO IL RUP
(Dott.ssa Germana Ragusa)